

Numerazione degli emendamenti riferita a atto Camera n. 3256

ENTI DI RICERCA

- Art. 145 c.3:

L'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 al c. 10 dopo le parole ".....possono avvalersi di contratti di lavoro" sostituire le parola " flessibile" con le parore " subordinato a termine".

Motivazione

L'emendamento vuole evitare che si continui con assunzioni di personale co.co.co. che negli enti di ricerca ha assunto dimensioni abnormi.

- Art. 146 c. 7 punto b):

Dopo le parole "**già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,**" sostituire le parole "**in essere alla entrata in vigore della presente normativa**" con le parole "**assegni di ricerca**".

Motivazione

La legge Finanziaria del 2007 al comma 529 ha introdotto la riserva del 60% per i CoCoCo e assegni di ricerca come previsto dalla direttiva n. 7 del 30 Aprile 2007 a firma del Ministro Nicolais con determinati requisiti. La riserva ha spinto le Amministrazioni a prevedere la trasformazione per concorso dei CoCoCo in contratti a tempo determinato. Paradossale sarebbe che chi si è sottoposto alla procedura selettiva, risultando vincitore di concorso e con molti anni di CoCoCo alle spalle, venisse escluso dal processo di stabilizzazione perché non più CoCoCo alla data di entrata in vigore della presente legge.

- Art. 146 c.7 punto c) (nuovo):

c) Le amministrazioni di cui al presente comma continuano ad avvalersi del personale di cui ai punti a) e b) nelle more delle procedure di stabilizzazione.

Motivazione

Questo punto richiama quanto già previsto per le Amministrazioni di cui al c. 5 dell'art. 146. Gli unici esclusi altrimenti sarebbero l'Università e gli Enti di ricerca che più di tutti gli altri hanno il problema dei CoCoCo.

- Aggiungere (nuovo) all'art. 146 comma 18 bis:

"Sono abolite le piante organiche delle amministrazioni ricomprese nel comparto contrattuale di cui all'art. 6, Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006 – 2009 e l'Agenzia Spaziale Italiana. Le amministrazioni di cui sopra possono procedere alle stabilizzazioni e/o

assunzioni sulla base della programmazione del fabbisogno di personale e nei limiti finanziari previsti dal C. 643 dell'art.1 della legge n. 296 del 2006.”

Motivazione

Il comma 643 della legge finanziaria 2007 già prevede un limite massimo di assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il “limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive”, nonché il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Poiché è previsto un limite finanziario alla possibilità di nuove assunzioni non si comprende perché debba rimanere anche quello determinato dalle piante organiche. L'emendamento in questione realizzerebbe la stessa situazione degli Atenei che hanno da tempo abolito le piante organiche. Va inoltre considerato che le piante organiche di molti Enti non consentono la stabilizzazione dei precari ne tantomeno la possibilità di nuove assunzioni. E' il caso ad es. dell'ISFOL che ha una pianta organica di poco più di 100 persone con una ventina di posti vacanti e circa **300** stabilizzandi più circa **150** CoCoCo, che peraltro in base alla bozza di Finanziaria 2008 all'art 146 comma 7 punto b) avrebbero i requisiti per essere stabilizzati. Il caso dell'Isfol non è l'unico.

- Art. 148:

Al comma 1 dopo le parole “**enti pubblici non economici**”, cassare “**degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70 c. 4 del d. lgs. 30.3.2001, n.165,**”.

Motivazione

Si ritiene improponibile che negli Enti di Ricerca possa essere trasferito d'ufficio personale in mobilità da altre amministrazioni. In particolare sembra assurda la pretesa di poter assegnare agli Enti di Ricerca personale nelle qualifiche più alte come i dirigenti.

UNIVERSITA'

- Aggiungere articolo 79 bis:

**“Insegnanti universitari di madrelingua (lettori e cel)
In attesa della riforma dello stato giuridico della docenza universitaria, allo scopo di riconoscere ai lettori e cel, insegnanti universitari di madre lingua, l'attività didattica attualmente svolta che consiste nell'insegnare la propria lingua madre agli studenti di tutte le facoltà, nel rispetto ed in applicazione dei parametri europei che guardano al multilinguismo ed alla interculturalità, si attribuisce agli insegnanti universitari di madrelingua un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo pieno, con effetto dal 1° gennaio 2008, fatti salvi gli accordi di miglior favore.”**

Motivazione

Questo articolo tende a dare una parziale risposta ad un annoso problema oggetto di sentenze, tutte sfavorevoli per lo Stato Italiano, anche della Corte di Giustizia.

- All'art. 146 aggiungere (nuovo) comma 12 bis:

“Ai fini dell’applicazione al personale contrattualizzato delle università in possesso dei requisiti di cui all’art.1 comma 519 della legge 296/2006 come modificato dalla presente legge, una quota almeno pari al 5% del FFO viene riservato ai processi di stabilizzazione. Il personale in possesso dei requisiti di cui al c.519 della legge 296/2006, dovrà essere stabilizzato entro il triennio 2008/2010. L’inosservanza della disposizione di cui sopra determina riduzione corrispondente del FFO”.

Motivazione

Si tratta di costruire le basi normative, senza oneri aggiuntivi, perché in tutte le università si attuino interamente le disposizioni di cui al comma 519 della Legge 296/2006.

- All'art. 146 aggiungere (Nuovo) comma 12 ter:

“Per lo svolgimento delle attività di ricerca e didattica le Università attivano contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale. Per l’assunzione a tempo determinato è richiesto il possesso del dottorato di ricerca, o di equivalente titolo conseguito all'estero, o lo svolgimento certificato di almeno tre anni attività di ricerca.

Ogni tre anni, le Università programmano il numero dei posti da coprire con contratti a tempo determinato necessari, in relazione alle proprie funzioni didattiche e di ricerca, con rimodulazione annuale. I posti relativi sono banditi annualmente.

L'accesso è subordinato ad una selezione, le cui caratteristiche verranno definite con regolamento dal MUR. Qualora l’assunzione a tempo determinato sia avvenuta tramite pubbliche procedure di selezione, le università potranno, nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale e previo il superamento di un’ulteriore verifica sull’attività svolta e sulla qualificazione conseguita, trasformare il rapporto in quello di ricercatore a tempo indeterminato. La norma di cui al presente comma si applica, per un quadriennio, al personale a tempo determinato che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso dei requisiti di ammissione alle predette procedure selettive.

La contrattazione collettiva nazionale, in specifica area professionale, definirà le condizioni normative ed economiche del personale di cui ai commi precedenti.

Il contratto a tempo determinato può essere reiterato per una sola volta.

A partire dall'entrata in vigore della presente Legge, per lo svolgimento di funzioni didattiche e di ricerca, è fatto divieto alle Università di stipulare nuovi rapporti di lavoro diversi dai contratti a tempo indeterminato e da quello previsto dalla presente norma.

Sono abrogati i commi 12 e 14 dell’art. 1 della legge 4.11.2005, n. 230.

I contratti di lavoro parasubordinato e gli assegni di ricerca, di coloro che, ad esito di precedenti valutazioni selettive, svolgono attività di didattica e/o ricerca da almeno 5 anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in contratti a tempo determinato, senza ulteriore selezione.”

Motivazione

La norma in questione cerca di definire un canale unico per l’accesso alla carriera universitaria.

ISTAT

- Aggiungere (nuovo) all'art. 145 il comma 3 bis:

“1) All'art. 1 comma 535 della legge 296/2006 le parole 31.12.2007 sono sostituite con: “31.12.2008, previa trasformazione dei contratti di collaborazione in contratti a tempo determinato.”

La contrattazione individuerà, nelle more della normativa vigente e nell'ambito del CCNL, gli strumenti idonei per la collocazioni dei lavoratori di cui al comma precedente “

Motivazione

L'ISTAT deve svolgere la indagine sulle “Forze di Lavoro”. Questa attività viene fatta in tutti i Paesi della Comunità Europea. La rilevazione viene effettuata da lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. L'emendamento in questione consente il rinnovo dei contratti per poter proseguire l'indagine, che altrimenti non potrebbe essere di fatto realizzata, con tutte le conseguenze rispetto agli obblighi assunti con la Comunità Europea. Il 2° periodo individua, nell'ambito della normativa vigente, ne del Contratto Collettivo di Lavoro la sede per la ricerca delle soluzioni che evitino di dover ricorrere a proroghe di anno in anno.